

Foglio informativo relativo al mutuo fondiario (a tasso fisso o indicizzato)

Informazioni sulla banca

Banca di Credito Cooperativo di Monopoli s.c.

Sede legale : Via Lepanto n.1/c ang. P.zza D'Annunzio n. 4/a – 70043 Monopoli

Tel. 080/742377 - Fax 080/742996

E-mail : segreteria@bccmonopoli.it – Sito Internet : www.bccmonopoli.it

pec: bccmonopoli@pec.it

Codice ABI : 7027.6

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.5291

Registro delle imprese di Bari n. 33495

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del credito cooperativo

Intermediario soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia

Che cos'è il mutuo fondiario ?

Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) garantito da ipoteca di primo grado su immobili. In genere la sua durata va da un minimo di 5 ad un massimo di 20 anni.

Con il contratto di mutuo fondiario la banca consegna una somma di denaro al cliente dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

L'ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive (ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione). Nel caso in cui vi siano delle garanzie ipotecarie già esistenti il suddetto limite dell'80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello nuovo.

Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio – lunga del prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del 29/09/1973.

Nell'ipotesi che il cliente non riesca, per qualunque motivo, a restituire la somma ricevuta dalla banca, questa potrà procedere alla vendita dell'immobile ricevuto in ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito.

Il mutuatario è tenuto ad assicurare l'immobile ipotecato con una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio, fulmine e scoppio per un importo pari al valore di perizia dell'immobile con vincolo in favore della Banca.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Mutuo a tasso variabile protetto

Rispetto al tasso iniziale, il tasso d'interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione entro un limite minimo e massimo fissati nel contratto. Lo svantaggio è di non poter sfruttare completamente eventuali riduzioni dei tassi di mercato dato che questi oltre una certa soglia, fissata contrattualmente, non potranno mai andare. Il tasso variabile protetto è consigliabile a chi vuole un tasso in linea con l'andamento del mercato con la certezza che questi non raggiunga mai livelli troppo elevati.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il mutuo fondiario a tasso indicizzato, cioè agganciato all'andamento di determinati parametri (es. euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un "rischio tasso"; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell'impegno finanziario richiesto al cliente.

Nell'ipotesi che il cliente non riesca, per qualunque motivo, a restituire la somma ricevuta dalla banca, questa potrà procedere alla vendita dell'immobile ricevuto in ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al mutuo**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e presso le filiali della banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO FONDIARIO A TASSO VARIABILE (indicizzato all'Euribor a 6 mesi su base 365 o tasso BCE)
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)¹ : 5,557 %

QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO FONDIARIO A TASSO VARIABILE (indicizzato all'Euribor a 6 mesi su base 365 o tasso BCE) PROTETTO
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)² : 5,557 %

QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO FONDIARIO A TASSO FISSO
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)³ : 7,313 %

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese notarili per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora ed i costi per servizi accessori non obbligatori e non richiesti dalla Banca per la concessione del finanziamento.

	VOCI	COSTI	
		Tasso fisso	Tasso variabile
	Importo massimo finanziabile	non superiore al 80% del valore dell'immobile accertato dal perito	
	Durata minima	60 mesi	60 mesi
	Durata massima	240 mesi	240 mesi
	Criterio di calcolo degli interessi	Anno civile	

¹ Il TAEG è calcolato su un finanziamento di €100.000, di durata pari a 180 mesi, con una periodicità della rata mensile (tasso applicato : 5,05%, spese istruttoria : euro 1.000, imposta sostitutiva opzionale : euro 250, spese incasso rata : euro 5, spese stimate perizia di stima immobile euro 325,00 e spese assicurative immobile stimate euro 210,00 (valore immobile offerto in garanzia euro 140.000)).

² Il TAEG è calcolato su un finanziamento di €100.000, di durata pari a 180 mesi, con una periodicità della rata mensile (tasso applicato : 5,05% spese istruttoria : euro 1.000, imposta sostitutiva opzionale : euro 250, spese incasso rata : euro 5, spese stimate perizia di stima immobile euro 325,00 e spese assicurative immobile stimate euro 210,00 (valore immobile offerto in garanzia euro 140.000)).

³ Il TAEG è calcolato su un finanziamento di €100.000, di durata pari a 180 mesi, con una periodicità della rata mensile (tasso applicato : 6,70%, spese istruttoria : euro 1.000, imposta sostitutiva opzionale: euro 250, spese incasso rata: euro 5, spese stimate perizia di stima immobile euro 325,00 e spese assicurative immobile stimate euro 210,00 (valore immobile offerto in garanzia euro 140.000)).

TASSI	Tasso di interesse nominale annuo		6,70 %	<p>Euribor a 6 mesi su base 365 rilevato per valuta il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno ed arrotondato ai cinque centesimi superiori + 5,05 punti (spread massimo applicabile) attualmente pari a 5,05% tasso indicizzato (Euribor a sei mesi su base 365 al 31/12/2015 pari a 0,00%)</p> <p>tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea (BCE), attualmente pari a 0,05% + 5,00 punti (<i>spread massimo applicabile</i>) e quindi alla data odierna il tasso è pari al 5,05 %</p>	
	Tasso minimo (in caso di mutuo a tasso variabile protetto):		//	4,00%	//
	Tasso massimo (in caso di mutuo a tasso variabile protetto):		//	7,50%	//
	Tasso di interesse di preammortamento		Uguale al tasso d'ammortamento		
	Tasso di mora		2 punti in più del tasso contrattualmente in vigore		
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1% una tantum del finanziamento concesso con un minimo di euro 388,00		
		Imposta sostitutiva ⁴	0,25% o 2,00% secondo la prescrizione di legge		

⁴ Ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 601/1973 – come modificato dall'art. 12 comma 4 del Decreto Legge n. 145/2013 convertito dalla legge n. 9/2014 – le parti possono concordare di applicare il regime dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

		Spese per perizia tecnica (redatta da perito tecnico liberamente scelto dal cliente e di gradimento della Banca) Costo stimato sulla base dei valori medi riscontrati sul mercato locale	fino ad € 100.000 : euro 250,00 da € 100.000 ad € 200.000: euro 325,00 da € 200.000 ad € 300.000: euro 400,00 da € 300.000 ad € 500.000: euro 450,00 da € 500.000 ad € 1.000.000: euro 550,00 oltre € 1.000.000 : euro 1.000,00	
		Spese assicurative immobile (assicurazione stipulata con primaria compagnia assicurativa liberamente scelta dal cliente e di gradimento della Banca) Costo stimato sulla base dei valori medi riscontrati sul mercato locale	fino a 5 anni : 0,05% del valore assicurato fino a 10 anni : 0,10% del valore assicurato fino a 15 anni: 0,15% del valore assicurato fino a 20 anni: 0,20% del valore assicurato	
		Altro	//	//
Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	€78,00	€78,00	
	Incasso rata → Con addebito automatico in conto corrente	€ 5,00	€5,00	
	→ Con pagamento per cassa	€5,00	€5,00	
	Invio comunicazioni ex artt. 118 TUB	Nessuna	Nessuna	
	Invio comunicazioni ex artt. 119 TUB	€2,00 (on line gratuite)	€2,00 (on line gratuite)	
	Invio altre comunicazioni → In forma cartacea	Spese Sostenute	Spese Sostenute	
	→ On line	nessuna	nessuna	
	Variazione/restrizione ipoteca	€181,00 (oltre spese notarili)		
Accollo mutuo	€155,00	€155,00		
Sospensione pagamento rate	nessuna	nessuna		

	Spese per estinzione anticipata (in percentuale sul debito residuo) ⁵	1,00 %
	Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento ⁶	1,00 %
	Verifica stati di avanzamento lavori e stima immobile	1% del finanziamento concesso con un minimo di euro 181,00
	Consensi cancellazioni di formalità ipotecarie (fermo il disposto della legge n. 40/2007)	euro 155,00 (oltre spese notarili)
	Consensi a restrizioni, riduzioni e postergazioni di formalità ipotecarie	euro 181,00 (oltre spese notarili)
	Consensi a frazionamenti di formalità ipotecarie	a) per quota ... euro 52,00; b) con un minimo euro 208,00. (oltre spese notarili)
	Spese di rinnovazione ipoteca	euro 181,00 (oltre spese notarili)
	Certificazioni d'interessi passivi	euro 26,00
	Certificazioni per revisori dei conti	euro 104,00
	Attestazione di sussistenza del credito	euro 26,00
	Conteggio di estinzione anticipata (qualora la stessa non venga effettuata entro il termine di scadenza della rata in corso)	euro 21,00
	Spese notarili per estratti e procure	euro 52,00

⁵ Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 7 della L. 40 del 02/04/2007 e dell'art. 120/ter del T.U. n. 385/93, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

In caso di mutuo estinto per surrogazione nessuna commissione è applicabile.

⁶ Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 7 della L. 40 del 02/04/2007 e dell'art. 120/ter del T.U. n. 385/93, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

	Spese richiesta/copia duplicato documentazione	euro 5,00 (per documentazione presso BCC ed archiviata in formato elettronico) – euro 15,00 (per documentazione presso BCC ed archiviata in formato cartaceo) – euro 30,00 (per documento depositato in archivio esterno)	
	Rimborso spese per consegna informativa precontrattuale	euro 0,00	
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	francese	francese
	Tipologia di rata	Costante	Costante
	Periodicità delle rate	Mensile	Mensile

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore	
	Euribor	Tasso BCE
30/06/2009	1,40	1,00
31/12/2009	1,05	1,00
30/06/2010	1,05	1,00
31/12/2010	1,30	1,00
30/06/2011	1,85	1,50
31/12/2011	1,70	1,25
30/06/2012	0,95	1,00
31/12/2012	0,35	0,50
30/06/2013	0,35	0,50
31/12/2014	0,40	0,25
30/06/2014	0,35	0,15
31/12/2014	0,20	0,05
30/06/2015	0,10	0,05
31/12/2015	0,00	0,05

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO VARIABILE (indicizzato all'Euribor a 6 mesi su base 365 o tasso BCE)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per euro 100.000 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
5,05 %	5	€1.889,56	€1.946,59	€1.833,35
5,05 %	10	€1.063,26	€1.144,95	€985,07
5,05 %	15	€793,57	€888,90	€704,38
5,05 %	20	€662,90	€768,76	€565,56

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO FISSO

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per euro 100.000 di capitale
6,70 %	5	€1.966,14
6,70 %	10	€1.145,87
6,70 %	15	€882,35
6,70 %	20	€757,63

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo fondiario, può essere consultato in filiale o sul sito della banca (www.bccmonopoli.it).

I tassi applicati non potranno comunque superare il tasso antiusura stabilito nel Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) *“aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali”* (art. 2, comma 4 della L. n. 108/96).

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Perizia tecnica	Redatta da perito tecnico liberamente scelto dal cliente e di gradimento della Banca
Adempimenti notarili ⁷	Concordati dal cliente direttamente con il notaio liberamente scelto dal cliente e di gradimento della Banca
Assicurazione immobile	Stipulata con primaria compagnia assicurativa liberamente scelta dal cliente e di gradimento della Banca
Altro	I soggetti fallibili, qualora il finanziamento non sia assoggettabile alla normativa del credito fondiario ex legge n. 385/93, dovranno altresì stipulare polizza a consolidamento ipoteca contro i rischi di revoca ipoteca, ex art. 67 della Legge Fallimentare
Imposta sostitutiva	0,25% o 2,00% dell'importo erogato secondo la prescrizione di legge
Imposte ordinarie (in luogo dell'imposta sostitutiva)	Nella misura stabilita dalle norme vigenti
Imposta per iscrizione ipoteca	Come per legge a carico del cliente

TEMPI DI EROGAZIONE

Disponibilità dell'importo	Concordata con la banca sulla base delle esigenze del cliente (massimo 45 giorni dalla data stipula)
Durata dell'istruttoria	Massimo 90 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta

Ai clienti in possesso del rating di legalità di cui all'art. 5-ter, D.L. n. 1/2012 ed iscritti all'elenco dei soggetti cui è stato attribuito il rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075, si applicherà una riduzione del 1,00% alle condizioni economiche pubblicate nel presente foglio informativo mentre la durata dell'istruttoria sarà ridotta a massimo 60 giorni.

ALTRO

Importo dell'ipoteca	200% del finanziamento concesso
-----------------------------	---------------------------------

⁷ In caso di mutuo erogato per surrogazione ai sensi dell'art. 8 D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 L. 2 aprile 2007, n. 40, il costo della perizia e le spese notarili sono a carico della Banca.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;
- se l'estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità del mutuo.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore all' 1,00% del debito residuo. Nessun altro onere può essere addebitato al mutuatario.

ESEMPIO : - debito residuo : euro 1.000,00
- compenso per estinzione anticipata : 1,00%
- valore della commissione : $1.000 * 1,00 / 100 = €10,00$

Risoluzione del contratto

In determinate ipotesi (ad esempio: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche

Ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs 385/1993 (T.U.B), la Banca comunica all'Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l'estinzione dell'obbligazione medesima. L'Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell'obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell'ipoteca, procede a cancellare l'ipoteca medesima d'ufficio, cioè senza necessità di un'apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione.

Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami presso la sede della Banca (indirizzo: p.zza D'Annunzio n. 4/A – 70043 Monopoli (Ba); pec: bccmonopoli@pec.it; e-mail:

segreteria@bccmonopoli.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche; - finanziamento concesso a persone fisiche nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione

	delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore ad 8 punti percentuali.

**Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007
 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti**

MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI

EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77.

Il 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.

Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell'art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente:

a) contratti di mutuo a **tasso variabile**

- 0,50 %;
- 0,20 % nel **terzultimo anno** di ammortamento del mutuo;
- 0,00 % negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo.

b) per i contratti di mutuo a **tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001**

- 0,50 %;
- 0,20 % nel **terzultimo anno** di ammortamento del mutuo;
- 0,00 % negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo;

c) per i contratti di mutuo a **tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000**

- 1,90 % nella **prima metà** del periodo di ammortamento del mutuo;
- 1,50 % nella **seconda metà** del periodo di ammortamento del mutuo;
- 0,20 % nel **terzultimo anno** del periodo di ammortamento del mutuo;
- 0,00 % negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo;

d) per i contratti di mutuo a **tasso misto**

- d.1) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b);
- d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è **prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni**, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile.
- d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è **prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni**, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo.

Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue:

- 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%;
- 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%;
- 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%.

Banca di Credito Cooperativo di Monopoli, 04/01/2016